



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 9 AGOSTO 2004

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Anno XXXIV - N. 186/2 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

Statuto del Comune di Gardone Riviera (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale
nelle sedute del 29 marzo e 23 aprile 2004
con deliberazioni nn. 13 e 23.

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Comune di Gardone Riviera

1. Il Comune di Gardone Riviera è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.

2. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Gardone Riviera è costituito dalle popolazioni e dai territori delle frazioni di Gardone Sopra, Gardone Sotto, Fasano Sopra, Fasano Sotto, Morgnaga, Tresnico, S. Michele-Val di Sur e dai nuclei abitati di Montecucco, Supiane e Colomber.

2. La sede degli organi comunali è ubicata a Gardone Sopra in p.zza Scarpetta n. 1 e può essere modificata soltanto con apposito provvedimento del Consiglio comunale.

3. Il Comune si fregia di un proprio gonfalone e di un proprio stemma concesso con r.d. 16 settembre 1926.

4. Un apposito regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunale nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni e le relative modalità.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico ispirandosi ai valori ed ai principi costituzionali.

2. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

3. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella vita cittadina promuovendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune.

Art. 4 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori ed ai diversamente abili.

Art. 5 - Tutela del diritto allo studio

1. Il Comune svolge, secondo le modalità previste da leggi statali e regionali le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi superiori.

Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e paesaggistico

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, tutela, promuove e adotta apposite iniziative per conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico acustico e delle acque, con particolare riferimento al patrimonio naturale, a fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

2. Tutela altresì il patrimonio storico, artistico e paesaggistico garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Il Comune, d'intesa ed in collaborazione con gli enti ed organismi a ciò preposti, promuove iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza sullo stato ambientale di acqua, aria e suolo.

Art. 7 - Tutela dei beni culturali e promozione dello sport

1. Il Comune promuove la conoscenza, lo sviluppo e la conservazione del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni antropiche, di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e le attività ludico-ricreative.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive non aventi scopo di lucro, promuove la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti in rapporto alle disponibilità disciplinandone l'utilizzo attraverso l'adozione di un apposito regolamento.

Art. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, turistici e commerciali.

2. Predisporre piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Attua un sistema coordinato di circolazione viaria e di sosta adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 9 - Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento ed il potenziamento delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, nel rispetto delle particolarità ambientali.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, anche attraverso l'istituzione di corsi di formazione e perfezionamento; adotta altresì iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.

4. Tutela e promuove l'agricoltura nelle forme legate al territorio ed al turismo.

Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti sovracomunali, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 11 - Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione italiana e dall'art. 8 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, pubblicazioni, incontri, convegni, mostre e quant'altro, utilizzando altresì i mezzi di comunicazione di massa.

3. Il Comune ha un «albo pretorio» per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e

dai regolamenti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

4. Il Segretario comunale cura l'affissione all'albo pretorio degli atti di cui al terzo comma avvalendosi del meso comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

5. Il Comune, per favorire un efficiente utilizzo dei servizi comunali, adotta forme di decentramento e può attuare idonee modalità di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 12 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma secondo.

4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

5. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE ORGANI ELETTIVI

Sono organi elettivi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, i Sindaci.

I consiglieri comunali

Art. 13 - Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità di funzione o gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, a seconda delle funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 14 - Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consiliari anche non consecutive, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune, una volta decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione al consigliere interessato della proposta di decadenza, garantendo al medesimo il diritto di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire eventuali documenti probatori entro dieci giorni dalla notifica. Scaduto questo termine, il Consiglio comunale delibera con voto palese la decadenza o la permanenza in carica del consigliere motivando la decisione.

Art. 15 - Poteri del consigliere

1. Il consigliere comunale ha diritto di iniziativa su

ogni questione di competenza del Consiglio comunale e può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1.1-bis Il Sindaco o gli Assessori dallo stesso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

2. Ha, inoltre, diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutti gli atti, le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da un apposito regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. Per il computo del «quorum» dei consiglieri previsto dall'art. 39 - comma secondo - della legge 18 agosto 2000, n. 267 si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune (n. 13). Per un quinto dei consiglieri comunali si deve, pertanto, intendere n. 2 consiglieri secondo il criterio dell'arrotondamento «per difetto».

Art. 16 - Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale a norma dell'art. 141 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17 - Consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale nella lista dei candidati alla carica di consigliere comunale con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 18 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti dandone comunicazione al Segretario Comunale.

2. Ai singoli consiglieri ed ai gruppi consiliari è assicurata, per il migliore espletamento del loro mandato, una preventiva ed adeguata informazione sulle questioni che saranno sottoposte all'esame del Consiglio comunale.

3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo consiliari sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Capo II Il Consiglio comunale

Art. 19 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera collettività comunale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale, esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità ed ispira la propria azione al principio della solidarietà.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione raccordandosi con la programmazione statale, regionale e provinciale.

Art. 20 - Prima adunanza

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

2. Essi durano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improponibili.

3. La prima seduta del Consiglio comunale viene convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla predetta convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio provvede, in via sostitutiva e previa diffida, il Prefetto.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Nella medesima seduta il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio comunale e ordine del giorno

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza nonché del relativo ordine del giorno.

2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, provvede il Prefetto previa diffida.

2. In caso d'urgenza, la convocazione del Consiglio comunale può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso, ogni deliberazione deve essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Il Consiglio si riunisce, altresì, su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 22 - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale presso il domicilio dei singoli consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza consiliare.

2. Per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione dev'essere notificato ai consiglieri comunali almeno 24 ore prima dell'adunanza.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 155 del codice di procedura civile in merito al computo dei termini.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il proprio domicilio legale nel territorio comunale.

Art. 23 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sette consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del

giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta almeno la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri obbligati ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori esterni, scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.

Art. 24 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono dal voto;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e votanti.

Art. 25 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.

Art. 26 - Le votazioni

1. Le votazioni hanno luogo mediante voto palese.

2. La legge ed il regolamento consiliare stabiliscono i casi in cui il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 27 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può articolarsi in commissioni consiliari, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti dal Comune.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 28 - Commissioni comunali

1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale è effettuata dallo stesso Consiglio con le modalità previste dalla legge.

2. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista nel precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni preventivamente richieste ai capigruppo consiliari ed agli enti, associazioni ed altri organismi e soggetti che, secondo le predette disposizioni, debbono nelle stesse essere rappresentati.

3. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetti direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta comunale fra persone in possesso

dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

4. Il Comune assicura le condizioni di pari opportunità ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 allo scopo di promuovere la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi nelle commissioni comunali nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.

Art. 29 - Commissioni di indagine o di controllo

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine o di controllo sull'attività dell'Amministrazione attribuendone la presidenza ad un consigliere di opposizione.

2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 30 - Attività ispettiva

1. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri comunali.

2. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 31 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1. Nei Consigli comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 della legge 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del primo comma.

Art. 32 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Il Comune favorisce la nomina di un rappresentante comunale, scelto anche tra gli Assessori e consiglieri comunali, nei Consigli di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale, di enti od aziende soggetti a vigilanza del Comune ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 33 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I ed al Capo II del presente titolo, sono contenute in un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento interno.

Capo III La Giunta comunale

Art. 34 - Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero massimo di quattro Assessori tra cui il Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può nominare Assessori, entro il numero

complessivo stabilito dal primo comma, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, aventi particolari qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico-amministrative che motivino la nomina.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Gli Assessori non consiglieri intervengono alle adunanze del Consiglio comunale e partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 35 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.

2. È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità, viene proclamato Sindaco il più anziano di età.

Art. 36 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo «status» dei componenti della Giunta comunale e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 37 - Durata in carica degli Assessori

1. La Giunta comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta comunale.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore ne assume provvisoriamente le funzioni delegate il Sindaco od un altro Assessore. In questa ipotesi, il Sindaco provvede a nominare un nuovo Assessore dandone comunicazione al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 38 - Mozione di sfiducia

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una «mozione di sfiducia» votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto previa diffida.

5. La seduta consiliare nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.

6. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori aventi diritto di voto partecipano alla discussione ed alla votazione.

Art. 39 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.

2. Le dimissioni del Sindaco, presentate per iscritto al Consiglio comunale, diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario.

3. Qualora le dimissioni siano presentate durante un'adunanza consiliare, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.

4. Entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni il Sindaco, di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri, convoca il Consiglio comunale per discutere sulle sue dimissioni. In caso di mancata convocazione, vi provvede il consigliere anziano che presiede altresì la relativa adunanza.

Art. 40 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta comunale senza giustificato motivo decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco, trova applicazione il disposto dell'art. 37 - comma secondo - dello Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori, si applicano le disposizioni di cui al comma quinto dell'art. 37 dello Statuto.

Art. 41 - Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale raggruppati per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta comunale ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.

4. Le attribuzioni ed i compiti dei singoli Assessori vengono assegnati autonomamente dal Sindaco.

5. Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza od impedimento temporaneo o di vacanza della carica, nelle ipotesi di cui all'art. 37 - comma terzo - dello Statuto.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta, i nomi e le attribuzioni degli Assessori comunali nonché le eventuali successive modifiche nella composizione della Giunta.

Art. 42 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti di amministrazione che per legge o per Statuto non siano riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario od ai funzionari comunali.

3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione illustrativa da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo e ne attua gli indirizzi generali.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

5. Approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 43 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori od, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della Giunta comunale di norma non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa e comunque su specifici argomenti.

4. Le deliberazioni della Giunta comunale dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza dei suoi componenti.

5. Alle sedute della Giunta comunale può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.

Art. 44 - Deliberazioni organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta oppure quando lo richieda la maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta segreta».

4. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale che si avvale di personale dell'Ufficio Segreteria. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente dell'organo collegiale nominato dal Sindaco.

5. Prima di iniziare i lavori, il Consiglio comunale approva i verbali della seduta precedente.

Il Consiglio comunale, in sede di approvazione delle deliberazioni dell'ultima adunanza prima della scadenza del mandato amministrativo, prevede nel dispositivo dell'atto deliberativo, la delega alla Giunta comunale, od al Commissario Prefettizio eventualmente nominato, di provvedere all'approvazione del processo verbale della seduta consiliare stessa.

6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione ed il deposito degli atti sono curati dai Responsabili dei servizi secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

7. Tutte le proposte di deliberazione relative ad atti di gestione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio devono essere corredate del parere tecnico e di regolarità contabile, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

Capo IV Il Sindaco

Art. 45 - Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente.

2. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive dell'Ente.

3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le

funzioni attribuitegli, quale «autorità locale» nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge statale e regionale, adottando ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 46 - Competenze

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale, fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività politico-amministrativa del Comune;

c) indice i referendum comunali;

d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta comunale, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

f) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

g) nomina e revoca, in conformità alla legge, il Segretario comunale;

h) può nominare il Direttore Generale o conferire le relative funzioni al Segretario comunale;

i) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

l) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna per funzioni direttive e di alta specializzazione, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, e adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dal regolamento alle attribuzioni della Giunta o del Segretario comunale;

m) promuove e conclude, sentita la Giunta, accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge a sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi statali e regionali e dallo Statuto.

o) rilascia attestati di notorietà pubblica.

Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

Art. 47 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente; al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza - anche a livello di frazione - le libere forme associative e privilegia le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione attiva altresì forme di consultazione per acquisire su specifici problemi il parere dei soggetti politici, economici e sociali, anche su richiesta degli stessi.

5. Possono, infine, essere costituite delle commissioni consultive composte da persone esterne al Consiglio comunale per il cui funzionamento verrà adottato un apposito regolamento.

Art. 48 - Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche dietro loro richiesta, su materie di esclusiva competenza locale le organizzazioni maggiormente rappresentative dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali e politiche che operano sul territorio, iscritte in un apposito albo comunale.

2. La consultazione è auspicabile in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, del piano regolatore generale, del piano commerciale o dei pubblici esercizi e del piano urbano dei parcheggi.

3. Il risultato delle consultazioni deve essere riportato negli atti del Consiglio comunale.

4. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 49 - Diritto di petizione e di istanza

1. I cittadini, in forma collettiva, e le organizzazioni di cui al precedente art. 48 - primo comma - possono rivolgere petizioni ed istanze agli organi comunali competenti per chiedere l'adozione di provvedimenti od esporre le necessità d'interesse generale.

2. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione e di istanza ed i termini entro i quali i predetti organi sono tenuti a pronunciarsi in merito.

Art. 50 - Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 48 - comma primo - possono rivolgere interrogazioni scritte ai vari organi comunali a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto con le modalità stabilite dal regolamento, che dovrà altresì prevedere i termini entro i quali l'organo competente è tenuto a dare una risposta nonché adeguate misure per dare la massima pubblicità all'interrogazione.

Art. 51 - Potere di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse collettivo si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli od in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 200 cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali, previa autentica delle firme dei sottoscrittori.

3. Sono escluse dall'esercizio del potere di iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto comunale;

b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

c) piani territoriali ed urbanistici e piani di attuazione;

d) espropriazione per pubblica utilità;

e) piante organiche del personale e relative variazioni.

4. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del potere di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dal Segretario comunale.

Art. 52 - Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Giunta comunale decide sulla ammissibilità formale della proposta e presenta una relazione al Consiglio comunale entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

2. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro i successivi trenta giorni.

3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta viene iscritta d'ufficio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Art. 53 - Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo, su materie di interesse collettivo e di esclusiva competenza locale, non in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali e

comunali. È comunque escluso nei casi previsti dall'art. 51 - comma terzo - dello Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

b) qualora vi sia richiesta sottoscritta da almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste del Comune.

3. Il regolamento disciplina le modalità per l'ammissibilità del quesito referendario, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. La consultazione referendaria è valida quando ad essa abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

7. Il mancato recepimento del risultato referendario dev'essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Può essere tenuta una sola tornata referendaria all'anno.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 54 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni o comitati portatori di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio da un provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 55 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

a) l'Amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma mediante idonee forme di pubblicità da stabilire nell'apposito regolamento.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 56 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli «riservati» per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi giuridici del Comune.

2. Presso l'ufficio segreteria debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

Art. 57 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini ad ottenere il rilascio di copia degli atti amministrativi, previa richiesta motivata e previo pagamento dei soli costi di riproduzione nonché degli eventuali diritti di ricerca e visura.

3. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 25 - comma quinto - della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di trenta giorni per ricorrere al T.A.R. decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 - comma secondo - dello Statuto ed al fine di assicurare il diritto ai cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è istituito un ufficio relazioni per il pubblico presso il quale vengono fornite tutte le notizie relative all'attività comunale.

Capo IV

Il difensore civico

Art. 58 - Istituzione e attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico.

2. Spetta al difensore civico curare, su istanza di singoli cittadini ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento, delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale.

3. Il difensore civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento ovvero qualora abbia notizia di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.

5. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune copia di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario comunale che impedisca o ritardi deliberatamente il normale espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalla vigente normativa.

7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria competente.

Art. 59 - Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza del quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo due votazioni da tenersi nella stessa seduta nessun candidato ha ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio comunale deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio comunale deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 64 dello Statuto.

4. Ogni candidatura deve essere presentata da almeno tre consiglieri comunali oppure da una o più associazioni iscritte nell'albo di cui all'art. 47 del presente Statuto oppure da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Prima del suo insediamento, il difensore civico presta giuramento nelle mani del Sindaco pronunciando la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».

Art. 60 - Requisiti

1. Il difensore civico è scelto fra quei cittadini di età non inferiore ai trenta e non superiore ai settanta anni che, per preparazione giuridico-amministrativa ed esperienza, diano la più ampia garanzia di indipendenza, obiettività e probità.

2. Non sono eleggibili a difensore civico:

- coloro che si trovano in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- i membri del Parlamento ed i consiglieri della Regione, della Provincia e del Comune nonché i membri degli organi esecutivi della Regione, della Provincia e del Comune non facenti parte dei rispettivi Consigli;
- i componenti degli enti sovracomunali aventi giurisdizione sul territorio comunale;
- gli amministratori di enti, istituti ed aziende soggetti a vigilanza del Comune o che dallo stesso ricevano in via continuativa sovvenzioni;
- coloro che si trovano con i consiglieri del Comune o con il Sindaco e gli Assessori, nonché con il Segretario comunale ed i funzionari direttivi del Comune in una delle seguenti posizioni: coniuge, ascendente o discendente in linea retta, fratello o sorella, affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al secondo grado, adottante, adottato;
- i ministri di culto.

3. Il difensore civico, durante l'esercizio delle sue funzioni, non può ricoprire incarichi direttivi in organizzazioni politiche, sindacali e di categoria.

4. L'incarico di difensore civico non può essere attribuito a chi sia stato candidato in occasione delle ultime elezioni amministrative.

5. L'ineleggibilità o incompatibilità comporta la decadenza dall'ufficio che viene dichiarata dal Consiglio comunale.

Art. 61 - Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il difensore civico dura in carica quattro anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato una sola volta.

2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nell'articolo precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Può altresì essere revocato dall'incarico, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione motivata adottata dal Consiglio comunale con

la maggioranza del quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Nel caso di difensore civico sovracomunale, le modalità di nomina dello stesso saranno specificate nella «convenzione» di cui all'art. 66 dello Statuto.

Art. 62 - Sede e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il municipio in un idoneo locale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotato di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti.

Art. 63 - Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, presenta:

- a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
- b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui abbia riscontrato gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici comunali;
- c) una relazione annuale, entro il mese di marzo, al Consiglio comunale sull'attività svolta nell'anno precedente formulando proposte ed osservazioni sul funzionamento degli uffici e degli enti od aziende comunali oggetto del suo intervento e suggerendo rimedi tesi a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione annuale del difensore civico viene discussa dal Consiglio comunale e resa pubblica.

Art. 64 - Indennità di funzione

1. Al difensore civico compete una indennità di funzione che viene determinata dal Consiglio comunale contestualmente alla sua nomina.

2. Nel caso di difensore civico sovracomunale, la indennità di funzione viene stabilita in sede di «convenzione».

Art. 65 - Modalità e procedure di intervento

1. Un apposito regolamento disciplina le modalità e le procedure di intervento del difensore civico.

Art. 66 - Difensore civico sovracomunale

1. Con l'approvazione di un'apposita convenzione il Consiglio comunale può stabilire, previa una verifica di coerenza dei rispettivi Statuti comunali, l'istituzione di un difensore civico a livello sovracomunale.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'Amministrazione comunale

Art. 67 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune svolge la propria attività amministrativa

ispirandosi ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, spettanti al Segretario comunale ed ai responsabili di area.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della efficienza, della efficacia e dell'economicità di gestione, secondo i principi di correttezza e responsabilità.

3. Gli uffici comunali sono ripartiti in aree funzionali ed i servizi in settori omogenei.

Art. 68 - Personale

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dalla Giunta comunale a sensi dell'art. 48 - comma terzo - della legge 18 agosto 2000, n. 267.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

- a) la dotazione organica e la struttura organizzativa;
- b) le procedure di selezione per l'assunzione di personale;
- c) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- f) le responsabilità dei singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- g) la disciplina delle incompatibilità tra impiego nelle Pubbliche Amministrazioni ed altre attività.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente ai fini del miglioramento continuo dei servizi.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali da parte del personale dipendente.

Art. 69 - Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente dalla Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico, ed iscritto al relativo Albo nazionale articolato in sezioni regionali.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma, la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione e con responsabilità di risultato.

Art. 70 - Compiti del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area e ne coordina l'attività. Il Segretario comunale inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- d) esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108 - comma quarto - della legge 18 agosto 2000, n. 267.

3. Al Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, compete quanto segue:

a) emanare istruzioni e direttive per il corretto e razionale funzionamento degli uffici e dei servizi e controllare l'assolvimento dei compiti da parte dei responsabili;

b) assegnare gli affari ai singoli uffici e convocare la conferenza dei responsabili di area al fine di informarli tempestivamente sulle decisioni assunte dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale per garantire l'unitarietà di indirizzo;

c) dirimere eventuali conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici comunali;

d) curare, unitamente al responsabile del servizio competente, l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi comunali;

e) provvedere all'istruttoria delle deliberazioni con l'ausilio del responsabile dell'ufficio competente;

f) adottare i provvedimenti di mobilità tra i diversi uffici e con l'osservanza delle modalità e procedure previste dalla legge e dagli accordi decentrati a livello locale.

4. Il Segretario comunale esprime parere di conformità su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale nonché di regolarità tecnica e contabile, in relazione alle sue competenze, qualora sia assente od impedito il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria.

5. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e l'esecutività dei provvedimenti comunali.

6. Adotta i provvedimenti disciplinari del rimprovero verbale e scritto nei confronti del personale dipendente e segnala all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento disciplinare ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni più gravi.

7. Concede, su proposta del responsabile del servizio, i congedi ed i permessi al personale; in pari modo, autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario e la partecipazione a convegni od a corsi di aggiornamento, previa assunzione del relativo impegno di spesa da parte dell'organo competente.

8. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, anche a quelle esterne.

9. Il Segretario comunale presiede l'ufficio elettorale del Comune in occasione dei referendum consultivi e delle consultazioni popolari.

10. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali nonché la mozione di sfiducia al Sindaco ed alla Giunta comunale.

11. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura di un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

Capo II Servizi pubblici comunali

Art. 71 - Forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano.

3. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma secondo.

4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

5. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

6. Ai servizi pubblici locali si applica il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi.

7. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio pubblico locale deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, avendo riguardo alla natura dei servizi ed ai concreti interessi ed obiettivi da perseguire.

8. Nell'organizzazione dei servizi pubblici locali devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

9. La gestione e le tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale dovranno essere improntate a criteri di economicità, fatti salvi i limiti imposti dalla vigente normativa e le disposizioni stabilite a tutela di determinate categorie o per particolari situazioni.

10. Per i servizi pubblici a carattere sovracomunale, il Comune può avvalersi di convenzioni, consorzi, accordi di programma.

Art. 72 - Gestione in economia

1. Sono gestiti in economia i servizi di dimensioni modeste e che non richiedono autonome forme organizzative.

2. I servizi in economia appartengono al conto del bilancio ed a quello del patrimonio del Comune secondo le indicazioni contenute nel regolamento di contabilità comunale.

3. L'organizzazione e la gestione dei servizi in economia sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 73 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale può affidare la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a sensi di quanto disposto dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, così come modificato dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 74 - Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale, mentre l'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'azienda e della istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione è formato da cinque membri, compreso il Presidente, i quali devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

4. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte votazioni, in seduta pubblica, a scrutinio palese e per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti. Se nella prima votazione alcuni candidati non hanno ottenuto detta maggioranza, si ricorre ad una seconda votazione nella quale risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il più anziano di età. Non possono essere eletti alle predette cariche coloro che siano consiglieri comunali, provinciali e regionali, revisori dei conti, dipendenti comunali, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado dei consiglieri comunali.

5. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione durano in carica fino alla decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio comunale. Essi cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia motivata. Su proposta del Sindaco, il Consiglio comunale procede alla sostituzione del Presidente o dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio stesso.

6. Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio di Amministrazione e cura i rapporti con gli organi comunali.

7. Il Direttore, nominato dalla Giunta comunale, è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda speciale e dell'istituzione con le conseguenti responsabilità.

8. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni, invece, sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

9. L'azienda speciale e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

10. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti della istituzione, mentre lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

11. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

12. Ai fini di cui al comma precedente sono fondamentali i seguenti atti:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra il Comune e l'azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

Art. 75 - Le società per azioni

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art. 113-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.

2. Il Comune provvede alla scelta dei soci privati ed all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.

3. L'atto costitutivo della società deve prevedere l'obbligo dell'Ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci.

4. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

5. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato a sensi dell'art. 4 - comma primo - della legge 29 marzo 1995, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo III

Forme associative e di cooperazione tra enti

Art. 76 - Principio di cooperazione

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con altri enti sovracomunali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai

servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 77 - Le convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche d'interesse sovracomunale, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi di comune interesse privilegiando la stipulazione di apposite «convenzioni» con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le «convenzioni» devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed essere approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 78 - I consorzi

1. Il Comune può costituire consorzi con altri enti, ivi comprese le comunità montane, per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale e può aderire ad analoghe iniziative di altri enti locali volte al raggiungimento dello stesso fine.

2. Il Comune promuove la costituzione di un consorzio o vi aderisce, qualora non risulti conveniente l'istituzione di un'azienda speciale oppure non sia opportuno fare ricorso, per l'organizzazione dei servizi da consorzicare, all'istituto della convenzione.

3. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una «convenzione» ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, unitamente allo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni in quanto compatibili.

4. La convenzione deve, inoltre, prevedere la trasmissione a tutti gli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi albi pretori.

5. Il rappresentante comunale in seno all'Assemblea del consorzio, almeno una volta all'anno, è tenuto a fare una relazione alla Giunta comunale sulla gestione dei servizi consorziati.

6. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendano gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi o di funzioni attraverso la forma consortile.

7. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali; agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 79 - L'Unione di Comuni

1. Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

Art. 80 - Fusione di Comuni

1. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni, mediante fusione di due o più Comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Al fine di favorire la fusione dei Comuni, oltre ai contributi regionali, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota di trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono.

Art. 81 - Gli accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni locali e statali e di soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo di programma nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Ove l'accordo di programma comporti una variazione dello strumento urbanistico, l'adesione del Sindaco allo stesso dev'essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. L'accordo di programma può prevedere altresì procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Titolo V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 82 - Autonomia finanziaria e potestà impositiva

1. Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria di entrata e di spesa fondata sulla certezza di risorse autonome e trasferite.

Art. 83 - Finanza comunale

1. La finanza comunale è costituita da:

- tributi ed entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- addizionali e compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- fondi perequativi senza vincoli di destinazione;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

2. Le risorse derivanti dalle fonti di cui al comma precedente devono consentire al Comune di finanziare integralmente le funzioni pubbliche allo stesso attribuite.

3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge, il Comune applica imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza, determinando per i servizi pubblici a domanda individuale tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

6. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con distribuzione di risorse per spese previste da leggi settoriali dello Stato, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari

all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalla Regione stessa.

Art. 84 - Demanio e patrimonio comunale

1. Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, disponibile e indisponibile, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento comunale di contabilità.

3. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

4. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in locazione con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni per quanto concerne i fabbricati.

5. L'Amministrazione, la custodia e la conservazione dei beni comunali è disciplinata dal regolamento di contabilità.

Art. 85 - Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

2. I contratti, redatti in conformità alle deliberazioni e determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 86 - Bilanci e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità nonché dalle altre disposizioni che regolano la materia specifica.

2. La Giunta comunale presenta all'organo consiliare il progetto di bilancio in accordo con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale, dal piano annuale e triennale dei lavori pubblici, unitamente agli altri allegati previsti dalla legge, mentre la gestione del bilancio è demandata ai «responsabili di area» individuati con le modalità di cui all'art. 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio di previsione annuale e pluriennale, dal piano esecutivo di gestione oppure da un apposito provvedimento dell'organo esecutivo come previsto dal regolamento comunale di contabilità.

4. Il bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di sola competenza osservando i principi stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

5. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.

6. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto della gestione.

7. I bilanci ed i rendiconti degli enti, degli organismi, delle istituzioni e delle aziende speciali, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale che ne relaziona al Consiglio comunale.

8. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

9. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle Società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria nonché i bilanci delle Società controllate.

10. Trascorso il termine di legge entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale il relativo schema, il Prefetto provvede alla nomina di un «commissario» per

la predisposizione d'ufficio del bilancio di previsione da sottoporre alla approvazione dell'organo consiliare. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera da notificare ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito «commissario», all'Amministrazione inadempiente e inizia la procedura di scioglimento del Consiglio.

Art. 87 - Controllo interno di gestione

1. Il Comune attua forme di controllo economico interno della gestione al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività comunale, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche di cassa e dello stato di attuazione dei programmi nonché il controllo sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 88 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è scelto tra gli iscritti nel registro o negli albi di cui al comma secondo - lettere a), b) e c) - dell'art. 234 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni dalla decorrenza della nomina, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

4. In caso di dimissioni, il Consiglio comunale procede alla surrogia nella prima adunanza successiva al verificarsi dell'evento.

5. Il revisore dei conti esplica un'attività autonoma di revisione economico-finanziaria che non rientra nel controllo interno di gestione di cui all'art. 87 dello Statuto né vi interferisce, ma realizza un controllo aggiuntivo improntato a fini propositivi diretti a conseguire un miglioramento dell'efficienza, produttività ed economicità della gestione con riferimento agli obiettivi stabiliti.

6. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità e le forme con cui il revisore dei conti collabora con gli organi comunali nella funzione di controllo e di indirizzo, nonché le metodologie per l'esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria.

8. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

9. Il revisore dei conti presenza alle sedute del Consiglio comunale nelle quali viene esaminato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Può altresì partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare.

TITOLO VI L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 89 - Potestà regolamentare

1. Il Comune ha piena potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione ed allo svolgimento del-

le funzioni attribuitegli nonché in tutte le materie di cui è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale.

2. Il Comune determina altresì le sanzioni amministrative pecuniarie da comminare per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali entro il limite minimo e massimo stabilito dalla legge (art. 7-bis del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267).

3. In particolare, devono essere adottati i seguenti regolamenti:

- a) di contabilità;
- b) per la disciplina dei contratti
- c) sul funzionamento del Consiglio comunale;
- d) sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
- e) sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) sull'organizzazione e sul funzionamento degli organismi di partecipazione (referendum);
- g) sull'amministrazione del patrimonio comunale;
- h) sul procedimento amministrativo;
- i) sull'organizzazione e sul funzionamento del difensore civico.

Art. 90 - Ambito di efficacia dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono contenere norme ad efficacia retroattiva;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l'intera materia già oggetto di un precedente regolamento.

Art. 91 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale e - a sensi dell'art. 49 dello Statuto - ai cittadini.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3. I regolamenti comunali entrano in vigore, in base a quanto disposto dall'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

4. I regolamenti comunali devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. A tale scopo, essi devono essere accessibili a chiunque voglia consultarli.

5. Gli adeguamenti dei regolamenti comunali devono essere apportati entro 90 giorni dall'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.

Art. 92 - Ordinanze

1. I responsabili di area emanano ordinanze di carattere ordinario in applicazione delle norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo, devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e accessibili in ogni tempo a chiunque intenda prenderne visione.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. Quando l'ordinanza è rivolta a persone determinate, essa deve essere notificata ai destinatari. Se questi non

ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. Negli altri casi, l'ordinanza viene pubblicata nelle forme previste dal precedente secondo comma.

Titolo VII

EFFICACIA E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 93 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, lo Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. La Giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 94 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 - comma quarto - del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di abrogazione integrale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di approvazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente. L'adozione delle due deliberazioni dev'essere contestuale; l'abrogazione dello Statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo Statuto.

3. Nessuna deliberazione di revisione od aggiornamento dello Statuto, salvo quelle cogenti per legge, può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.

4. Ogni proposta di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata nella medesima tornata amministrativa.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 95 - Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore dello Statuto comunale cessa in via definitiva l'applicazione delle disposizioni abrogate dall'art. 274 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 96 - Adozione dei regolamenti

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data d'entrata in vigore del «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» in quanto compatibili con lo stesso e con il presente Statuto.